



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Servizio sostegno e promozione  
comparti commercio e terziario

serv.commercio.terz@regione.fvg.it  
tel 040 377 2405  
fax 040 377 2446  
I - 34132 Trieste, via Trento 2

protocollo n. 18525 /PROD.COMM  
riferimento: **nota prot.18281/PROD/  
COMM/dd. 25.07.2007**  
allegato  
Trieste, 30 luglio 2007

Alla c.a

e p.c.

Al Comune di

**oggetto: L.R. 29/2005, articolo 7 – Requisiti professionali**

E' pervenuta, da parte dell'interessata, la nota a margine citata, con cui è stato richiesto alla scrivente Direzione se possa ritenersi sussistente il requisito professionale per la somministrazione, in capo ad uno specifico soggetto che ha esercitato per un certo periodo l'attività di commis di cucina (attività connessa con la **somministrazione**).

A tal proposito, deve innanzi tutto ribadirsi quanto già sostenuto in varie circolari, e cioè che i quesiti giuridici devono basarsi su un fondato dubbio applicativo ed interpretativo di una norma giuridica (di legge o di regolamento regionale) e non possono riguardare incertezze istruttorie o valutative in relazione a casi specifici, essendo questo un compito che rientra *in toto* nella sfera di attribuzione delle amministrazioni precedenti.

In questa sede, pertanto, la scrivente Direzione si limiterà ad una ricognizione generale della disciplina normativa, evidenziandosi, in primo luogo, che la legge regionale 29/2005, come modificata dalla successiva legge regionale 7/2007, all'articolo 7, comma 2, lettera b), richiede, ai fini della maturazione del requisito professionale, l'aver esercitato in proprio oppure l'aver prestato la propria opera, **per almeno due anni nell'ultimo quinquennio**, presso imprese esercenti l'attività di vendita di prodotti alimentari all'ingrosso o al dettaglio, ovvero l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o, qualora trattasi di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare comprovata dall'iscrizione all'INPS.

E' ben vero che la disposizione citata, in maniera inequivocabilmente esplicita, compie <<un'intersezione>> tra esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari ed esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, per cui l'esercizio o in proprio o come dipendente qualificato o ancora come collaboratore familiare per almeno due anni nell'ultimo quinquennio dell'attività di vendita di prodotti alimentari fa maturare anche il requisito relativo alla la somministrazione; viceversa l'esercizio o in proprio o come dipendente qualificato o ancora come collaboratore familiare per almeno due anni nell'ultimo quinquennio dell'attività di somministrazione fa maturare anche il requisito per la vendita di prodotti alimentari, inclusa la posizione di dipendente qualificato che svolga mansioni <<direttamente attinenti alla somministrazione o alla lavorazione e trasformazione di alimenti e bevande>> (articolo 21 del DPGR 2277/1977, atto regolamentare ancora vigente nel settore della somministrazione per le parti non in contrasto con la nuova disciplina).

Quanto appena illustrato consente di riconoscere il requisito professionale alimentare pure all'artigiano "manipolatore" di prodotti alimentari, nonché all'addetto sempre alla "manipolazione"

di alimenti; secondo tale interpretazione anche un macellaio all'interno di un supermercato potrebbe, nei termini di legge, maturare il requisito professionale. Ne consegue che anche un addetto di cucina (commis di cucina), in quanto lavoratore qualificato, in grado di eseguire in modo autonomo e responsabile la preparazione, la cottura e la presentazione di piatti caldi e freddi (e quindi logicamente "manipolatore" di alimenti), alle condizioni previste dalla legge, possa maturare il requisito professionale in argomento.

Ad ogni buon conto, il diritto dell'operatore all'esercizio dell'attività d'impresa trova il corrispondente contraltare nel principio espressamente sancito dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 29/2005, ai sensi del quale: <<Ai fini della **tutela del consumatore**, l'esercizio **in qualsiasi forma** dell'attività commerciale e di somministrazione di alimenti e bevande è consentito **solo a chi sia in possesso dei requisiti** morali e professionali previsti dalla presente legge>>, e tra i requisiti di professionalità richiesti dal più volte citato articolo 7, comma 2, lettera b) si ricomprende espressamente la prestazione d'opera per almeno due anni nell'ultimo quinquennio.

In tutti i modi, la prestazione temporale del biennio non può essere che una prestazione effettiva, altrimenti verrebbe vanificato il termine minimo di esperienza professionale in concreto richiesto dalla normativa di settore (legge regionale 29/2005, appunto), e questo proprio per la finalità suprema di tutela del consumatore, il quale, in determinati campi economici, deve trovarsi di fronte a soggetti qualificati.

In proposito, si richiama la risoluzione MAP del 5 febbraio 2007, prot. 0001310, dove è stato puntualizzato, proprio nella fattispecie del rapporto subordinato di lavoro a tempo parziale (part time), che "in ossequio anche ai principi adottati dall'Unione Europea nella valutazione dei titoli professionali ai fini dell'esercizio di attività regolamentate (si veda ad es. il decreto legislativo 319/1994, articolo 8, comma 1, lettera c), tali periodi andranno valutati secondo criteri di proporzionalità. Ciò significa che un anno di lavoro ad orario dimezzato, dovrà essere computato come sei mesi di lavoro pieno".

Si ritiene di far cosa gradita, rammentando per completezza, che tra i vari requisiti disciplinati dall'articolo 7, comma 2, della legge regionale 29/2005, sono annoverati anche i titoli di studio (cfr. infatti lettera c). Non vi è dubbio che nella locuzione "diploma di scuola media di secondo grado", possano essere ricompresi anche eventuali diplomi di qualifica rilasciati dagli istituti professionali al termine di un triennio di studi successivi alla scuola dell'obbligo: già con la circolare 7293/COMM dd. 3 luglio 2003 (pag. 9, nota 4) è stato evidenziato che <<la durata quinquennale potrà valere come elemento di valutazione residuale, ma non di essenziale discriminante>>. Per quanto riguarda i titoli equivalenti, la medesima legge regionale stabilisce che l'equivalenza viene certificata dall'istituto che ha rilasciato il titolo di studio, a richiesta dell'interessato.

Si noti come altri ordinamenti regionali, ad esempio quello toscano, abbiano nel tempo organizzato corsi biennali di qualificazione per tale tipologia di professionisti e abbiano riconosciuto l'efficacia dell'attestato di qualifica ottenuto al fine dell'iscrizione all'ormai soppresso REC.

Distinti saluti

**IL DIRETTORE CENTRALE**

dott.ssa Antonella MANCA

Responsabile del procedimento: dott.ssa Sabrina Miotto  
telefono: 040 3772405  
e.mail: [sabrina.miotto@regione.fvg.it](mailto:sabrina.miotto@regione.fvg.it)

Responsabile dell'istruttoria: Erica Petrovi  
telefono: 040 3772466  
e.mail: [erica.petrovi@regione.fvg.it](mailto:erica.petrovi@regione.fvg.it)